



ACCORDO ATTUATIVO TRA LA REGIONE ABRUZZO E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE CONVENZIONATE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTI-COVID19 E DEI VACCINI ANTI-INFLUENZALI

TRA

LA REGIONE ABRUZZO

rappresentata dal Direttore del Dipartimento Sanità dr. CLAUDIO D'AMARIO quale interviene al presente atto in nome e per conto della Giunta Regionale dell'Abruzzo ai sensi della vigente normativa regionale in materia

E

CONFSERVIZI ASSOFARM ABRUZZO

ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE FARMACIE PUBBLICHE CONVENZIONATE

rappresentata DAL Presidente protempore dr.ssa SANTANGELO ALESSANDRA la quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di Confservizi Assofarm Abruzzo (di seguito definita ASSOFARM)

PREMESSO che :

- le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario e presidi di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi, propongono al cittadino - tramite approcci proattivi - l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità e alla prevenzione;
- il comma 471 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (pubblicata sulla GU n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46) – ha introdotto la possibilità di effettuare le vaccinazioni in farmacia nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, per l'anno 2021 in via sperimentale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 ha reso indispensabile rafforzare la capacità di reazione in tempi brevi del sistema sanitario, anche al fine di diminuire il carico sulle strutture ospedaliere;
- l'art. 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 - recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", alla lettera h) del comma 2 ha modificato il citato comma 471 dell'articolo 1 della Legge 178/2020, come di seguito:
 - h) il comma 471 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' sostituito dal seguente:
«471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, e' consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalita' di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le



organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.»;

- il 29 marzo 2021 è stato firmato, dal presidente della Conferenza delle Regioni, l'accordo con il Governo, Federfarma e Assofarm che consentiva a farmacisti adeguatamente formati di poter somministrare il vaccino anti Sars CoV-2;
- il predetto Accordo consentiva, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione dei vaccini anti-SARS-Co V-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 e previa acquisizione del consenso informato, subordinatamente alla stipulazione. senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale;
- con DGR 337 del 3 giugno 2021 si è preso atto e recepito integralmente il predetto Accordo quadro sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, FEDERFARMA e ASSOFARM per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini ANTI SARS-COV-2 nelle farmacie aperte al pubblico pubbliche e private unitamente agli allegati parti integranti del predetto Accordo ed è stato contestualmente approvato lo schema di Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione nella regione Abruzzo dei vaccini ANTI SARS-COV-2 da parte dei farmacisti;
- l'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 dispone che *“Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto*



protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

- con Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è stato approvato il documento recante "Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali" (Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021);
- con DGR n. 718 del 15 novembre 2021 è stata recepita la predetta Intesa Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021 sul documento recante "Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali">> ed è stato approvato il relativo Accordo attuativo regionale;
- l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.52, introduce - all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 – la lettera e-quater) che ha disciplinato la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza;
- in data 28 luglio 2022 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome, Federfarma, Assofarm e farmacie unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo;

TENUTO CONTO:

- che il predetto Protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome, Federfarma, Assofarm e farmacie unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo (allegato A – parte integrante sostanziale del presente atto) - che si intende integralmente riportato e recepito in tutte le sue parti obbligatoriamente -contiene come parti integranti
 - Allegato 1 - Modulo di adesione - Somministrazione in farmacia dei vaccini anti-influenzali, dei vaccini anti-COVID19 e dei test diagnostici;
 - Allegato 2 - Modulo di consenso alla vaccinazione anti-influenzale della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale;
 - Allegato 3 - Modulo di consenso alla vaccinazione anti-COVID 19 della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale;
- che con DGR n. 247 del 27/04/2023 è stato recepito integralmente il Protocollo di Intesa sottoscritto il 28 luglio 2022, unitamente agli allegati parti integranti del predetto protocollo ed è stato approvato il relativo accordo attuativo regionale per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19, dei vaccini antiinfluenzali;



- che l'Accordo attuativo regionale precisa che le farmacie convenzionate effettuano le attività previste, in continuità con gli accordi attuativi regionali in essere, sottoscritti ai sensi delle precedenti DDGGRR n. 337 del 3 giugno 2021 e n. 718 del 15 novembre 2021;

TENUTO CONTO :

- che l'Assessore alla Sanità ha ritenuto opportuno rivolgere alle Farmacie convenzionate pubbliche e private un invito - quale presidio del SSR - a somministrare presso le farmacie stesse il vaccino anti Sars CoV-2 ed il vaccino antinfluenzale alla popolazione target individuata secondo le indicazioni del Dipartimento Sanità e seguendo i correlati criteri di priorità;
- che le Farmacie convenzionate pubbliche si sono dichiarate disponibili a rispondere alla richiesta sopra esplicitata, consapevoli del ruolo infungibile di presidio sanitario presente capillarmente sul territorio e nell'ambito della vigente normativa in tema di farmacia dei servizi;
- della prima fornitura effettuata in data 2 ottobre dal Ministero della Salute alla Regione Abruzzo di dosi di vaccino anti-COVID19 nella nuova formulazione e della programmazione delle consegne per le settimane future, da cui si evince la possibilità di poter accantonare le dosi necessarie da distribuire alle farmacie aderenti alla campagna vaccinale, secondo termini e modalità da definirsi a livello regionale, per il tramite delle AA.SS.LL.;
- della gara esperita dall'ARIC per l'approvvigionamento vaccini anti-influenzali, della congrua fornitura effettuata e in corso di effettuazione alle AASSLL di dosi di vaccino da cui poter accantonare le dosi necessarie da distribuire alle farmacie aderenti alla campagna vaccinale;
- della necessità di garantire le campagne vaccinali anche attraverso l'offerta della somministrazione sia del vaccino anti Sars Cov2 che del vaccino antinfluenzale presso le farmacie convenzionate;

VISTI :

- il documento "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2023-2024", trasmesso alle Regioni dal Ministero della Salute con nota prot. 0012781-21/04/2023- DGPRES-DGPRES-P :
- la circolare del Ministero della Salute prot. 0025782-14/08/2023-DGPRES-DGPRES-P con oggetto "Indicazioni preliminari per la campagna di vaccinazione autunnale e invernale anti COVID-19" ;
- la circolare prot. 0030088-27/09/2023-DGPRES-DGPRES-P con oggetto "indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2023/2024 anti COVID-19", nelle quali si prevede, in concomitanza della campagna antinfluenzale 2023-2024, l'avvio di una campagna nazionale di vaccinazione anti COVID-19;

RICHIAMATA la determina dirigenziale del Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale del Dipartimento Sanità DPF010/77 del 29 settembre 2022 con la quale è stato approvato il documento allegato "A" alla citata determinazione DPF010/77 denominato "Campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19 per la stagione 2023-24 della Regione Abruzzo. PROTOCOLLO OPERATIVO";

RICHIAMATO in particolare il documento "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2023-2024" della precitata Determina DPF010/77 che al punto 5 recante "Approvvigionamento, assegnazione e distribuzione dei vaccini antinfluenzali" dispone che le AASSLL riservino alle farmacie convenzionate almeno il 10% delle dosi di vaccino previste a livello regionale;



PRECISATO altresì che il predetto documento dispone che l'assegnazione delle dosi di vaccino ai Soggetti erogatori (tra cui i farmacisti) deve rispettare il principio della progressività, come dettagliato nel documento stesso;

TUTTO QUANTO PREMesso E CONSIDERATO,

LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE ACCORDO CONCORDANO

di proseguire nel percorso di collaborazione già avviato che vede le Farmacie convenzionate pubbliche della Regione Abruzzo co-protagoniste della campagna vaccinale anti SARS COV-2 e della campagna vaccinale antinfluenzale attraverso:

- programmi di potenziamento delle azioni di arruolamento e informazione relativamente all'utilizzo del vaccino anti Sars Cov2 e del vaccino antinfluenzale;
- la somministrazione del vaccino anti Sars Cov2 e del vaccino antinfluenzale, secondo le indicazioni contenute nel Protocollo d'intesa citato in premessa, i cui contenuti si intendono integralmente recepiti e nella determina dirigenziale del Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale del Dipartimento Sanità DPF010/77 del 29 settembre 2022;

LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE ACCORDO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

1. IL presente Accordo attuativo è redatto in prosecuzione con quanto stabilito dalla citata DGR n. 247 del 27/04/2023 con la quale è stato interamente recepito il Protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome, Federfarma, Assofarm e farmacie unite, sottoscritto in data 28 luglio 2022, per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelievo del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo,;
2. L'iniziativa oggetto del presente Accordo è finalizzata alla prosecuzione della somministrazione da parte delle farmacie convenzionate della vaccinazione anti Sars-CoV-2 nei confronti della popolazione target definita dal Dipartimento Sanità e del vaccino antinfluenzale nei confronti degli **adulti con età > 18 anni** che rientrano nel documento del Ministero della Salute prot. 0012781-21/04/2023- DGPRES-DGPRES-P del 21 aprile 2023 recante "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2023-2024", , ad eccezione delle donne che si trovano in gravidanza e nel periodo "postpartum". Le persone con patologie di base indicate nella predetta circolare ministeriale (cd. "fragili") hanno diritto alla gratuità del vaccino antinfluenzale purchè in possesso e previa esibizione del tesserino contenente l'esenzione per patologia.

ARTICOLO 2

1. Le farmacie quali sedi di vaccinazione rispondono ai requisiti previsti nel Protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome, Federfarma, Assofarm e farmacie unite , sottoscritto in data 28 luglio 2022, per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19, dei vaccini anti-



influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.

2. Le Farmacie che aderiranno alla campagna vaccinale regionale - nell'ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009 n. 153 - si impegnano a:
 - a) darne comunicazione al Servizio farmaceutico dell'Azienda USL di riferimento tramite posta elettronica certificata entro il 15 ottobre 2023, secondo quanto riportato nel modulo di adesione (allegato 1 - Protocollo d'intesa nazionale del 28 luglio 2022), anche in caso di comunicazione già inviata ai sensi della precedente DGR n. 247 del 27/04/2023;
 - b) organizzare "Punti di Vaccinazione Territoriali" presso le farmacie o anche in altri locali idonei di cui all'art. 3 del presente Accordo, ove predisporre tutte le attività necessarie alla somministrazione delle dosi dei vaccini per la campagna vaccinale anti Sars Cov2 e per la campagna antinfluenzale, svolgendo la funzione di punto di accesso per la somministrazione del vaccino anti Sars Cov2 e del vaccino antinfluenzale, forti della loro capillare presenza sul territorio, avvalendosi di farmacisti opportunamente formati così come sviluppato ed indicato nell'allegato 3 dell'Accordo Quadro nazionale del 29/03/2021;
 - c) essere provviste dei presidi e farmaci di emergenza ritenuti necessari per la somministrazione in sicurezza dei vaccini come previsto dal Protocollo d'intesa nazionale.
 - d) illustrare al vaccinando le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, conservando (in maniera cartacea o digitale) i moduli compilati e firmati per il successivo invio all'Azienda Sanitaria Locale di competenza, a fine campagna vaccinale, secondo modalità definite dal Dipartimento Sanità regionale e comunicate alle Associazioni delle farmacie pubbliche e private entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
 - e) assumere la responsabilità del trattamento dei dati nella persona del titolare della farmacia o del direttore responsabile della stessa presso cui è eseguita la vaccinazione, con la precisazione che il titolare dei dati resta comunque la ASL di competenza dell'assistito, come da normativa vigente;
 - f) sensibilizzare, anche attraverso l'utilizzo del materiale informativo e mediante la partecipazione alle iniziative assunte dalle singole aziende sanitarie, nonché attraverso azioni di counselling, la popolazione circa l'importanza della vaccinazione anti Sars Cov2 al fine di estendere il consenso dei cittadini all'adesione e di incrementare il numero dei vaccinati per il conseguimento degli obiettivi regionali relativi al programma di vaccinazione;
 - g) utilizzare i vaccini che verranno forniti dalla Regione compatibili con le normali dotazioni tecnologiche delle farmacie;
 - h) effettuare inoculazione vaccinale avvalendosi di farmacista abilitato alla somministrazione vaccinale come predisposto dall'ISS ovvero di personale sanitario autorizzato in base al Protocollo di intesa nazionale (medici e/o infermieri);
 - i) supportare gli utenti, gli operatori sanitari e le Aziende Sanitarie nei programmi di vaccinovigilanza; svolgere un ruolo attivo nei programmi di vaccinovigilanza Regionali e Nazionali.
3. La Regione si impegna, per il tramite delle ASL territorialmente competenti, a far pervenire alle farmacie:
 - a) per il tramite del canale DPC, i vaccini anti-COVID19 richiesti secondo l'agenda di lavoro delle farmacie ed entro le 24 ore dalla richiesta avanzata dal farmacista, dotato di credenziali richieste alla Regione secondo le modalità definite nel successivo articolo 4. La Regione garantirà la disponibilità dei vaccini, in base alle forniture effettuate dal Ministero della Salute;
 - b) per il tramite della distribuzione intermedia, i vaccini antinfluenzali secondo l'agenda di lavoro delle farmacie ed entro le 24 ore dalla richiesta avanzata dal farmacista. La Regione garantirà la disponibilità



dei vaccini, in base ai quantitativi declinati in allegato A della determina DPF0010/77 e secondo quanto dettagliatamente riportato nel successivo articolo 5.

ARTICOLO 3

1. I "punti di vaccinazione territoriali" (PVT) di cui al precedente art. 2 , comma 2 lettera b) possono essere strutturati presso le farmacie o in alternativa presso aree, locali o strutture separate dai locali ove è ubicata la farmacia. Presso la farmacia o i luoghi esterni si devono predisporre tutte le attività necessarie alla somministrazione delle dosi dei vaccini anti-COVID19 e dei vaccini antinfluenzali, svolgendo la funzione di punto di accesso per la somministrazione del vaccino anti-COVID19 e dei vaccini antinfluenzali .
2. L'attività potrà essere svolta in un solo ed unico punto vaccinale per ogni farmacia, come di seguito declinato:
 - 2.1 in FARMACIA, nei seguenti contesti:
 - istituendo in loco un "punto di vaccinazione territoriale" in ambiente distinto da tutte le altre aree fruibili al pubblico, dedicato esclusivamente allo svolgimento di tutte le fasi dell'iter vaccinale, dotato di un percorso dedicato dall'ingresso all'uscita del paziente, dotato di spazi adeguati per dimensioni e microclima, con sufficiente ricambio d'aria con superfici facilmente sanitizzabili e che garantisca la riservatezza necessaria;
 - in mancanza di spazi dedicati, la Farmacia potrà effettuare le vaccinazioni negli orari di chiusura della farmacia ovvero durante eventuali giorni di chiusura settimanale ovvero nei giorni festivi se non di turno obbligatorio.
 - 2.2 in unico LOCALE ESTERNO e nelle vicinanze della FARMACIA, delle seguenti tipologie:
 - Locale di proprietà o in uso alla farmacia, non avente altre licenze di attività commerciali o professionali;
 - Locale in uso alla farmacia messo a disposizione dal ComuneIn entrambe le fattispecie, il locale deve essere ubicato nei pressi della farmacia e, comunque, nell'ambito della circoscrizione assegnata alla sede farmaceutica in pianta organica e comunque a non meno di 200 metri dalla soglia di un'altra sede farmaceutica.
 - 2.3 in locali o strutture separate dai locali ove è ubicata la farmacia, cogestiti da due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
3. Ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di Intesa nazionale, i locali di cui al comma 2 del presente articolo devono possedere i requisiti di idoneità igienico-sanitaria già previsti per l'esercizio farmaceutico nelle farmacie di comunità, devono consentire il rispetto della riservatezza degli utenti, devono ricadere nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica. In caso di ampliamento dei locali per le attività previste dal presente protocollo ovvero di individuazione di locale di cui ai punti 2.2 e 2.3, la farmacia è tenuta, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui all'Allegato 1, a presentare domanda di autorizzazione all'autorità competente. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione l'attività può essere svolta in ragione della comunicazione di cui all'Allegato 1 del Protocollo di Intesa nazionale.

ARTICOLO 4



1. Le farmacie pubbliche convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, che aderiranno al Progetto di somministrazione del vaccino anti Sars Cov2 e del vaccino antinfluenzale, su base volontaria, si impegnano ad inviare comunicazione della volontà a procedere al Servizio farmaceutico dell’Azienda USL competente territorialmente tramite posta elettronica certificata, secondo i termini e le condizioni riportati nel modulo di adesione (allegato 1 –Protocollo di Intesa nazionale) nonché alla propria Associazione Sindacale di categoria provinciale e per conoscenza all’Ordine Provinciale Professionale dei farmacisti, indicando come oggetto “Accordo Vaccino Covid- 19 / vaccino antinfluenzale FARMACIA ASL.....”, riportando nel dettaglio la modalità, il luogo di svolgimento del servizio e, ove possibile, il numero di vaccinazioni giornaliere che si potranno presumibilmente effettuare, avendo cura di riportare i dati di seguito indicati integrando il modulo di adesione, allegato 1 al Protocollo di intesa nazionale sottoscritto in data 28/07/2022 :
 - ✓ Denominazione della farmacia;
 - ✓ Comune di residenza della farmacia;
 - ✓ Indirizzo della farmacia;
 - ✓ Numero di telefono;
 - ✓ Indirizzo di posta elettronica certificato;
 - ✓ Altro indirizzo di posta elettronica non certificato;
 - ✓ Convenzionale ASL della Farmacia;
 - ✓ Codice NSIS della Farmacia;
 - ✓ Tipologia di Punto di Vaccinazione Territoriale (farmacia, locale esterno etc.);
 - ✓ Data presunta di operatività delle attività;
 - ✓ Nominativo dei farmacisti che procederanno alle inoculazioni in quanto abilitati alla somministrazione vaccinale sulla base della positiva conclusione dei programmi e moduli formativi organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. e-*quater*), D. Lgs 153/2009.

ARTICOLO 5

1. La Regione si impegna a rendere disponibili per il tramite degli hub di stoccaggio dei vaccini delle AA.SS.LL. le dosi di vaccino anti Sars Cov2 necessarie per l'attuazione della Campagna Vaccinale Nazionale, in base alle disponibilità degli stessi e secondo le modalità già in essere e definite con DGR 337 del 3 giugno 2021 ;
2. La Regione si impegna a rendere disponibili per il tramite delle AA.SS.LL. le dosi di vaccino antinfluenzale necessarie per l'attuazione della Campagna Vaccinale Regionale, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, garantendo un quantitativo di dosi pari, in fase di avvio, ad almeno il 50% delle dosi accantonate a livello regionale per le farmacie convenzionate;
3. La Regione si impegna a rendere disponibili per il tramite delle AA.SS.LL. ulteriori quantitativi, sulla base dell’andamento della campagna vaccinale in farmacia e previa ricognizione da parte della singola ASL delle scorte presenti presso la distribuzione intermedia, al fine di garantire lo svolgimento della campagna senza interruzione alcuna, ponendo altresì particolare attenzione alla gestione delle scorte;
4. La Regione si impegna a rendere disponibili per il tramite delle AA.SS.LL. – qualora necessario - un ulteriore quantitativo rispetto alle dosi accantonate a livello regionale per le farmacie convenzionate, pari al 5% del totale delle dosi previste, all’atto dell’esaurimento delle scorte di cui al precedente punto 2;
5. Le farmacie si impegnano a garantire la custodia dei vaccini loro consegnati, garantendo al contempo



i requisiti richiesti per la corretta conservazione, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione.

6. Ogni farmacia aderente potrà definire autonomamente la propria agenda di lavoro ovvero definire i giorni di somministrazione e pianificare anche le eventuali chiusure per festività o ferie.
7. Sarà onere delle farmacie convenzionate provvedere, alla conclusione della campagna vaccinale, alla restituzione alle AASSLL delle eventuali dosi di vaccino antinfluenzale presenti nel magazzino della distribuzione intermedia;
8. Sarà onere della ASL provvedere allo smaltimento delle eventuali dosi di cui al precedente punto 7) giacenti presso la distribuzione intermedia.

ARTICOLO 6

1. Le modalità operative di somministrazione avverranno nei termini previsti dall'art. 2 del Protocollo di Intesa e previa acquisizione del consenso informato (allegato 3 dello stesso Protocollo). I farmacisti si impegnano a conservare il modulo di consenso informato, redatto e sottoscritto in ogni sua parte, per la successiva consegna, al termine della campagna vaccinale, all'Ufficio preposto della ASL territorialmente competente. La consegna dei menzionati moduli cartacei di consenso informato avverrà con modalità definite dal Dipartimento Sanità regionale, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione.
2. L'esecuzione del vaccino in Farmacia avverrà, previo appuntamento gestito autonomamente dalle farmacie attraverso la piattaforma informatica in uso o da altre piattaforme successivamente sviluppate, opportunamente implementate al fine di evitare che i cittadini possano operare prenotazioni multiple su più farmacie contemporaneamente.
3. Le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini a carico del SSR verranno eseguite, da parte delle farmacie, nei confronti della popolazione riconosciuta dall'anagrafe vaccinale, escludendosi, fin d'ora, la possibilità di somministrazione in farmacia di dosi vaccinali nei confronti dei soggetti con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica o (nel caso dei vaccini antinfluenzali) a favore di assistiti residenti in altre Regioni.
4. Le farmacie sono tenute al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 2021, in tema di trasmissione alle Amministrazioni territoriali dei dati relativi alle vaccinazioni, come di seguito: i dati relativi sia alle vaccinazioni antinfluenzali che alle vaccinazioni COVID19 effettuate dovranno essere inseriti direttamente all'interno della Anagrafe vaccinale regionale contestualmente alla somministrazione e comunque non oltre una settimana dall'avvenuta vaccinazione; detta registrazione dovrà essere effettuata direttamente sul sistema regionale oppure per il tramite di soluzioni caratteristiche della farmacia collegate al menzionato sistema vaccinale, sentito il competente Servizio Flussi Informativi e Sanità digitale del Dipartimento Sanità.
5. La Regione si impegna a rilasciare a tutte le farmacie aderenti le credenziali di accesso all'AVR entro tre giorni dalla richiesta da parte delle farmacie, anche in caso di nuove farmacie aderenti successivamente all'avvio della campagna vaccinale.
6. La farmacia è tenuta ad effettuare apposito verbale su eventuali dosi che dovessero rinvenirsi "rotte" o "inutilizzabili" o comunque inadatte ad essere somministrate dai farmacisti; detto verbale dovrà essere inoltrato alla ASL territorialmente competente.
7. In nessun caso la Regione potrà chiedere alla farmacia il rimborso di eventuali dosi che dovessero rinvenirsi "rotte" o "inutilizzabili" o comunque inadatte ad essere somministrate dai farmacisti, opportunamente documentate nel verbale di cui al punto precedente.
8. I farmacisti nella attività di vaccinazione di cui al presente Accordo sono incaricati di pubblico servizio:



pertanto, ai fini del GDPR provvedono ad identificare il paziente controllando il documento di identità che verrà loro esibito, dandone attestazione nel modulo di consenso informato, senza dover allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento.

ARTICOLO 7

1. La Regione Abruzzo, per la partecipazione delle farmacie alla campagna di vaccinazione COVID19 , riconosce alle farmacie, per le attività di seguito descritte una remunerazione pari a:

- **euro 6,16** (diconsi sei/16) per l'atto professionale da parte dei farmacisti del singolo inoculo vaccinale dei vaccini anti Sars Cov2 - così come stabilito nell'art. 2 comma 11 del Protocollo di Intesa nazionale sottoscritto in data 28/07/2022;
- **euro 3,74** (diconsi tre/74) per ogni singolo inoculo vaccinale quale ristoro degli oneri per la logistica, prenotazione, approvvigionamento di DPI, materiale di consumo per la somministrazione del vaccino, attività di smaltimento rifiuti ed ogni altra spesa comunque connessa all'esecuzione dei vaccini ed all'acquisto dei beni necessari per la organizzazione degli spazi ove eseguire la somministrazione del vaccino;

per un **totale di euro 9,90** (diconsi nove/90 per ogni singolo inoculo vaccinale (soggetti ad IVA "zero" ai sensi dell'articolo 12 del DPR 633/1972).

2. La Regione Abruzzo, per la partecipazione delle farmacie alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023/2024 , riconosce alle farmacie, per le attività di seguito descritte una remunerazione pari a:

- **euro 6,16** (diconsi sei/16) per l'atto professionale da parte dei farmacisti del singolo inoculo vaccinale dei vaccini antinfluenzali - così come stabilito nel Protocollo di Intesa nazionale sottoscritto in data 28/07/2022;
- **euro 1,00** (diconsi uno/00) per ogni singolo inoculo vaccinale quale ristoro degli oneri per la logistica, approvvigionamento di DPI, materiale di consumo per la somministrazione dello stesso, rispetto linee direttrici in materia di buona pratica di conservazione e distribuzione dei medicinali per uso umano (DM 6 luglio 1999), attività di smaltimento rifiuti ed ogni altra spesa comunque connessa all'esecuzione dei vaccini ed all'acquisto di ulteriori beni necessari per la organizzazione degli spazi ove eseguire la somministrazione del vaccino;

per un **totale di euro 7,16** (diconsi sette/16) per ogni singolo inoculo vaccinale (soggetti ad IVA "zero" ai sensi dell'articolo 12 del DPR 633/1972).

2. Le attività di cui al presente punto devono essere conformi alla normativa vigente in materia di prevenzione dei contagi da Covid 19 e di sicurezza della pratica vaccinale emanate dal Ministero della Salute, 1SS, AIFA, AGENAS ed alle disposizioni regionali e aziendali vigenti .
3. Le Farmacie si impegnano a rilasciare al Cittadino l'attestazione di avvenuta vaccinazione COVID – stampata dall'Anagrafe vaccinale - secondo quanto previsto dalla vigente normative in materia .
4. Le Farmacie, a fronte delle prestazioni vaccinali eseguite – regolarmente registrate sull'AVR sia in caso di Vaccinazioni antinfluenzali che in caso di Vaccinazioni anti-COVID19 - provvederanno ad emettere alla ASL territorialmente competente fattura elettronica mensile, quale servizio effettuato per conto della ASL



precisando esclusivamente i dati fiscali della farmacia ed il numero complessivo dei cittadini vaccinati.; detta fattura deve essere liquidata contestualmente alle spettanze mensili della farmacia stessa.

5. Sarà cura di ASSOFARM operare un accordo, anche di tipo economico, con il canale della distribuzione intermedia al fine di porre in essere la distribuzione dei vaccini sopra menzionati con le dinamiche della DPC.

ARTICOLO 8

- 1 Ogni vaccinazione antinfluenzale effettuata deve essere documentata mediante la registrazione dei dati relativi alla identità del vaccinato e alla inoculazione sull'Anagrafe Vaccinale Regionale in carico al Servizio "Flussi informativi e Sanità digitale" del Dipartimento Sanità della regione Abruzzo.
- 2 Le ASL potranno corrispondere ai soggetti abilitati alla somministrazione (MMG/ Farmacie) le somme richieste per la somministrazione del vaccino limitatamente al numero di dosi registrate sull'AVR.

ARTICOLO 9

- 1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, trova applicazione quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome, Federfarma, Assofarm e farmacie unite sottoscritto in data 28 luglio 2022 per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo e dalle diverse disposizioni di legge previste in materia.

ARTICOLO 10

- 1 I farmacisti sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e specificatamente del R. UE. 2016/679, del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., dei Provvedimenti del Garante della Protezione dei dati per quanto compatibili e di eventuali ulteriori disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Si precisa che del presente accordo sono parte integrante gli allegati 1-2-3 del Protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome, Federfarma, Assofarm e farmacie unite sottoscritto in data 28 luglio 2022 per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, come di seguito indicati:

- **Allegato 1** - Modulo di adesione - Somministrazione in farmacia dei vaccini anti-influenzali, dei vaccini anti-COVID19 e dei test diagnostici;
- **Allegato 2** - Modulo di consenso alla vaccinazione anti-influenzale della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale;
- **Allegato 3** - Modulo di consenso alla vaccinazione anti-COVID 19 della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale.

Si precisa altresì che:



- all'atto della sottoscrizione del presente accordo I farmacisti sono autorizzati ad effettuare le somministrazioni dei vaccini per cui richiedono l'autorizzazione secondo le modalità stabilite nell'accordo stesso, previo assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente accordo e rilascio delle credenziali di cui all'articolo 5;
- gli effetti economici del presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso.

DATA 9 ottobre 2023

FIRME

Per il Dipartimento Sanità dr. CLAUDIO D'AMARIO

Per ASSOFARM ABRUZZO d.ssa ALESSANDRA SANTANGELO